

Nuove disposizioni sulla tutela dei consumatori e sulla comunicazione della sostenibilità in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825

Circolare n. 20/2026 - CO 8/2026

Pubblicazione in G.U. Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 - in materia di tutela dei consumatori e pratiche commerciali sostenibili.

Si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale** del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”*. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 marzo 2026.

Il decreto dà attuazione alla **Direttiva (UE) 2024/825**, che modifica la **Direttiva 2005/29/CE** sulle pratiche commerciali sleali e la **Direttiva 2011/83/UE** sui diritti dei consumatori, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti.

La normativa mira in particolare a contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli (*green claims*), garantendo informazioni più chiare, trasparenti e verificabili. L’obiettivo è favorire scelte di acquisto più consapevoli da parte dei consumatori e imporre standard più rigorosi nella comunicazione ambientale delle imprese.

Tra gli elementi centrali del decreto vi sono le **asserzioni ambientali**, ossia le comunicazioni attraverso cui imprese e marchi descrivono l’impatto ambientale dei propri prodotti o delle proprie attività. A tal fine vengono introdotte nuove definizioni e criteri per prevenire messaggi fuorvianti, con particolare riferimento a:

- **Asserzioni ambientali generiche** (ad esempio “eco”, “green” o “sostenibile”), che potranno essere utilizzate solo se supportate da prove oggettive e verificabili;
- **Etichette di sostenibilità**, che dovranno basarsi su sistemi di certificazione trasparenti e sottoposti a verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti;
- **Dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future**, che dovranno essere accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e sistemi di verifica indipendenti.

Il decreto individua inoltre alcune pratiche che saranno considerate **pratiche commerciali sleali**, tra cui:

- l’utilizzo di etichette ambientali prive di un adeguato sistema di certificazione;
- l’affermazione che un prodotto sia “climate neutral” basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- l’attribuzione all’intero prodotto di benefici ambientali che riguardano soltanto una specifica fase del processo produttivo.

Il provvedimento introduce anche maggiori obblighi di trasparenza riguardo alla **durabilità** e alla **riparabilità** dei prodotti, prevedendo nuove informazioni che dovranno essere fornite ai consumatori prima dell’acquisto. In particolare, dovranno essere rese disponibili indicazioni relative a:

- la durabilità del prodotto, intesa come la capacità di mantenere nel tempo prestazioni e funzionalità;
- l'eventuale indice di riparabilità, ove previsto dalla normativa europea;
- la disponibilità di pezzi di ricambio e delle istruzioni per la manutenzione;
- le informazioni sugli aggiornamenti software, nel caso di prodotti dotati di componenti digitali.

Un'ulteriore novità riguarda la comunicazione della **garanzia legale di conformità**, che dovrà essere presentata mediante un avviso armonizzato a livello europeo, facilmente visibile per il consumatore.

Infine, il decreto introduce disposizioni specifiche relative alle informazioni da fornire nei **contratti a distanza** e nelle **vendite online**, includendo indicazioni riguardanti:

- le modalità di consegna;
- eventuali opzioni di consegna a minor impatto ambientale;
- i servizi di assistenza e post-vendita.

Le disposizioni del decreto troveranno applicazione a decorrere dal **27 settembre 2026**.